

# CREARE UN'IMPRESA

## GUIDA PER GLI STUDENTI



a cura di  
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA)  
in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale (FMD)

promosso da:



**INAIL**

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

in collaborazione con:





## INDICE

1. Le diverse tipologie di imprese	pag. 3
2. Verificare le condizioni necessarie per iniziare	pag. 11
3. I costi d'avvio	pag. 14
4. I passi per aprire un'impresa	pag. 17
5. Opportunità e finanziamenti	pag. 19
6. Link Utili	pag. 22

## CREARE UN'IMPRESA

I passi principali per avviare un'impresa<sup>1</sup> sono: definire un'idea o un mestiere, verificare se ci sono ostacoli normativi al riguardo (possesso di titoli professionali o requisiti tecnici), andare da un notaio per la costituzione, aprire la partita Iva (con l'iscrizione ad una forma previdenziale), e infine comunicarlo alla Camera di Commercio.

### 1 - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESA

Chi avvia un'attività può farlo in due modi:

- Individualmente
- insieme ad altre persone

La prima regola da considerare è che la scelta da adottare è quella che riflette i rapporti reali tra chi partecipa all'attività. Per molti, però, la scelta di come partire dipende anche dal peso che il sistema fiscale avrà nei confronti dell'impresa.

Vediamo di fornire un quadro riassuntivo delle diverse forme possibili, indicando per ognuna i punti di vantaggio e le controindicazioni.

#### a. Impresa Individuale

##### Vantaggi

L'aspetto più interessante della ditta individuale è costituito dall'assenza di vincoli sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio sia per quanto riguarda le decisioni; infatti è chiaro che un solo imprenditore è nelle condizioni migliori per decidere rapidamente e liberamente le strategie dell'impresa.

Non è richiesto nessun capitale minimo iniziale.

##### Svantaggi

Esiste una controindicazione per la forma individuale: il grosso peso delle responsabilità che gravano su un solo imprenditore. Anche quando si inizia un'impresa, è importante pensare alle fasi della vita o addirittura alla fine dell'attività. Nel caso meno felice, l'avventura può concludersi con un fallimento: nell'impresa individuale, il fallimento si estende anche al titolare, il quale risponde del debito dell'impresa anche con il suo patrimonio personale.

#### Adempimenti per la costituzione

- Apertura partita IVA
- Predisposizione e tenuta libri contabili
- Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
- Iscrizione all'INPS ed all'INAIL (per artigiani ed altri casi)

<sup>1</sup> Articolo 2082 del Codice civile: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

## b. Impresa Familiare

L'impresa familiare rappresenta una forma a metà strada tra la ditta individuale e la società. Nonostante uno solo dei soggetti sia considerato imprenditore, il reddito prodotto viene suddiviso tra i soggetti che svolgono l'attività. I vincoli a questo tipo di impresa sono due: i collaboratori devono essere legati da un rapporto di parentela (fino al terzo grado) oppure devono essere affini (fino al secondo grado) dell'imprenditore. Possono, quindi, partecipare all'impresa familiare il coniuge, il genitore, i nonni, i figli, i nipoti di nonno o di zio, gli zii, i suoceri e le nuore, i fratelli e le sorelle, i bisnonni, i pronipoti e i cognati; ai collaboratori può essere assegnato al massimo il 49% degli utili realizzati.

### Vantaggi

Il vantaggio più rilevante riguarda la possibilità di ripartire il reddito, tra più persone. Questo significa che, a parità di condizioni, i vari soggetti si trovano con ammontari di imponibile più bassi: dato il meccanismo progressivo con cui opera l'IRPEF (aliquota che cresce all'aumentare del reddito) questo significa complessivamente un minore peso delle imposte.

Non è richiesto nessun capitale minimo iniziale.

### Svantaggi

Anche per l'impresa familiare, valgono le stesse condizioni esposte a proposito della responsabilità dell'imprenditore individuale. A questo elemento negativo si aggiunge il fatto che l'impresa familiare necessita di maggiori adempimenti nella fase di avvio dell'attività, in quanto occorre anche un atto di costituzione dell'impresa familiare.

### Adempimenti per la costituzione

- Registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate
- Apertura partita IVA
- Predisposizione e tenuta libri contabili
- Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
- Iscrizione all'INPS ed all'INAIL (per artigiani ed altri casi).

### c. Società di persone

Le due forme di società di persone più utilizzate sono:

➤ **la società in nome collettivo (snc);**

Nella società in nome collettivo, tutti i soci possono essere amministratori e, in ogni caso, tutti rispondono senza limiti dei debiti sociali. Ciò significa che questo tipo di società non mette al riparo da problemi di responsabilità: si dice infatti che i soci sono sempre responsabili illimitatamente anche con il patrimonio individuale.

Il carico fiscale viene ripartito tra i soci, nel senso che gli utili prodotti vengono ripartiti tra i soci in base alle quote stabilite dall'atto costitutivo.

➤ **la società in accomandita semplice (sas).**

Le caratteristiche della snc valgono anche per la società in accomandita semplice, la cui particolarità sta invece nel fatto di prevedere due tipi di soci: accomandatari e soci accomandanti.

Mentre chi appartiene alla prima categoria riveste la duplice caratteristica di amministratore e di socio illimitatamente responsabile, i soci accomandanti rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito. Si configura quindi una specie di "società mista", in cui la responsabilità è limitata per una categoria di soci. Il trattamento fiscale del reddito prodotto è invece identico a quello illustrato per la società in nome collettivo.

#### **Vantaggi**

Il grande pregio della forma societaria è quello di consentire la divisione dei costi, degli impegni e del carico tributario tra tutti i soggetti che partecipano all'impresa.

Non è richiesto nessun capitale minimo iniziale.

#### **Svantaggi**

Il fatto di svolgere l'attività insieme ad altri, come è intuibile, comporta maggiori vincoli ai singoli soci per quanto riguarda le scelte imprenditoriali, che dovranno essere sempre sottoposte al vaglio degli stessi. Inoltre, la costituzione di una società comporta una serie di costi aggiuntivi che l'impresa individuale non deve sostenere.

#### **Adempimenti per la costituzione**

- Registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate
- Apertura partita IVA con richiesta codice fiscale
- Predisposizione e tenuta libri contabili
- Iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio
- Iscrizione all'INPS ed all'INAIL (per artigiani ed altri casi)

#### d. Società di capitali

In questa sede verrà presa in considerazione solo la società a responsabilità limitata (srl), dato che forme più complesse, come la società per azioni, appaiono decisamente sproporzionate per chi inizia un'attività. La srl, che deve essere costituita con un capitale minimo di € 10.000, consente ai soci di evitare responsabilità personali connesse all'attività svolta.

A fianco della srl tradizionale, che deve essere composta da almeno due soci, è possibile oggi costituire anche la srl unipersonale, il cui patrimonio è totalmente posseduto da un unico socio, mantenendo comunque le caratteristiche giuridiche tipiche di una società di capitali (separazione patrimoniale) con in aggiunta la possibilità di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

**Dal 2012 è possibile costituire una srl semplificata con capitale sociale minimo di 1 € e massimo di 9.999 €, riservata agli under 35 (Decreto del ministero della Giustizia Dm 23 giugno 2012 n. 138).** Può essere formata con un contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data di costituzione. Il suo capitale sociale potrà essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche purché di pari condizione anagrafica.

Solo una modifica rispetto alla Srl classica: mantenuta la veste abituale della società a responsabilità limitata, tranne che per la riduzione del capitale di sottoscrizione e degli oneri notarili e dei bolli. In caso di adozione dello statuto “standard”<sup>2</sup> previsto dal codice civile, l'intervento notarile è gratuito ed è prevista l'esenzione da diritti di bollo e segreteria per il deposito presso il Registro Imprese. E' dovuta solo l'imposta di registro in misura fissa: € 168.

Accade però, frequentemente, che nel caso la società debba ricorrere a prestiti di terzi (es: banche) e non abbia nel proprio patrimonio beni idonei a garantire l'affidamento (es: fabbricati), l'erogazione del prestito venga condizionata a fidejussioni personali dei soci, che diventano responsabili della restituzione del prestito anche con il proprio patrimonio personale.

L'amministrazione non spetta in modo automatico ai soci, come avviene nelle società di persone, ma è l'assemblea dei soci che deve affidare questo compito agli amministratori. Non necessariamente gli amministratori devono essere dei soci della società, e la loro nomina deve essere depositata presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, in modo da rendere ufficiale quali sono i soggetti che possono rappresentare la società.

<sup>2</sup> La società a responsabilità limitata deve costituirsi mediante atto pubblico in conformità di un modello standardizzato. Il modello standard da rispettare deve indicare:

- Il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio
- La denominazione sociale contenente l'indicazione di “società a responsabilità limitata semplificata” e il Comune dove risiede la società ed eventuali sedi secondarie
- Il capitale sociale, pari almeno a un euro e inferiore ai 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione; il conferimento deve farsi in denaro
- Le informazioni su:
  1. la quota di partecipazione di ciascun socio
  2. le norme comprendenti il funzionamento della società
  3. l'oggetto dell'attività
  4. le persone cui è demandata l'amministrazione e la rappresentanza
- Il luogo e la data di sottoscrizione
- Gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci

Se le dimensioni della società sono particolarmente rilevanti in termini di capitale, di attivo patrimoniale o di ricavi, è anche obbligatorio nominare un collegio sindacale, che si occupi di controllare per conto dei soci l'operato degli amministratori.

La tassazione degli utili prodotti dalle società di capitali segue un percorso più complesso rispetto alle società di persone. Innanzitutto le imposte che si applicano sono due:

- IRES, nella misura del 27,50% (calcolata su base imponibile allargata rispetto all'IRPEF)
- IRAP, nella misura del 4,82%

Gli utili netti che rimangono dopo il pagamento delle imposte possono essere distribuiti ai soci. In questo caso, il "dividendo" che viene percepito entra nel Mod. Unico tra i redditi di capitale, e deve essere assoggettato all'IRPEF.

### Vantaggi

Oltre alla possibilità di suddivisione dei costi, imposte comprese, le società di capitali consentono di salvaguardare il patrimonio dei soci. La società a responsabilità limitata, come dice il nome stesso, presuppone che in caso di fallimento i soci rispondano limitatamente al capitale che hanno investito nella società; quindi non solo il fallimento non si estende ai soci, ma questi non rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società. È da ricordare però che ciò risulta parzialmente vero, dal momento che di norma le banche richiedono fidejussioni personali dei soci a garanzia dei prestiti, le quali finiscono per farli rispondere con il proprio patrimonio personale. La nuova normativa introdotta dalla Finanziaria 2000 ha modificato la legge 443/85 sull'artigianato prevedendo la possibilità per le srl di iscriversi all'Albo delle imprese artigiane. Per ottenere l'iscrizione, le srl devono rispettare i requisiti dimensionali previsti dalla legge quadro sull'artigianato ed i soci che detengono la maggioranza del capitale sociale devono anche svolgere lavoro personale nell'impresa. Le srl in possesso di tali requisiti per diventare artigiane dovranno semplicemente presentare una domanda alla commissione provinciale artigianato seguendo la tradizionale procedura prevista dalla legge 443/85. In tal modo potranno godere di tutte le agevolazioni contributive, di credito e fiscali previste per gli artigiani.

### Svantaggi

Anche in questo caso siamo in presenza di maggiori vincoli e di costi di costituzione molto più rilevanti rispetto alle società di persone. Inoltre, le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume dei ricavi realizzato, e questo fatto comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi. Infine, il sistema di tassazione delle società di capitali è diverso, in quanto sono sempre soggette a IRAP (4,82%) e a IRES, (27,50%).



## f. Il Consorzio tra Imprese

Il consorzio non è, a differenza della cooperativa, un'impresa tra soci, ma è un'impresa creata tra altre imprese che si associano.

Esistono consorzi per affrontare insieme tra più imprese (minimo 5) diversi problemi come: insediamenti, export, acquisti collettivi, marchi di qualità, servizi comuni, commercializzazione, ecc. I consorzi godono di una legislazione particolarmente favorevole in materia di contributi e di credito agevolato.

## LA START UP INNOVATIVA

La **start up innovativa** è il nuovo tipo di società introdotta dal decreto Crescita bis (Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179) per favorire l'innovazione, la crescita e l'occupazione, in particolare quella giovanile e per la quale è previsto un insieme di facilitazioni fiscali, societarie, finanziarie e lavoristiche.

Si tratta di una società di capitali (sono ammesse le cooperative e le "società europee") di diritto italiano e residente in Italia, non quotata, e con requisiti specifici.

### Requisiti

- I soci devono essere persone fisiche (dal momento della costituzione della società e per i successivi 24 mesi) e devono detenere la maggioranza di quote o azioni.
- dal secondo anno di attività, il valore totale della produzione non deve superare i 5 milioni di euro.
- L'impresa non deve distribuire o aver distribuito utili e deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".
- La società non deve nascere da una fusione, scissione societaria o cessione d'azienda o ramo d'azienda, vale a dire non deve essere in parte collegato ad una precedente esperienza.

Da aggiungere almeno uno dei seguenti 3 requisiti alternativi:

1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore fra costo e valore totale della produzione dell'impresa;
2. I dipendenti, o i collaboratori a qualsiasi titolo, devono essere selezionati per almeno un terzo tra soggetti con le seguenti caratteristiche alternative: dottore di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera, o laureato e aver svolto, per almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
3. L'azienda deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a: un'invenzione industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Tra le start up innovative è stata anche introdotta un'ulteriore tipologia, quella a «vocazione sociale», che opera quindi nel settore della sanità, nel sociale e nella cultura (nello specifico: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale).

### Facilitazioni ed incentivi

Sono state introdotte diverse regole di gestione dell'aspetto lavoristico alle esigenze delle start up, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e consolidarne la presenza nella realtà produttiva.

- E' facilitato il ricorso ai contratti a tempo determinato: la start up non dovrà specificare le motivazioni di termine del contratto (con durata minima di 6 mesi), quindi non è tenuta a rispettare la regola generale che esige come giustificazione “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.
- La start up ha la possibilità di stipulare più contratti a termine con lo stesso lavoratore senza soluzione di continuità, quindi non è tenuta a rispettare le pause di 60 o 90 giorni tra un contratto a termine e il successivo.
- I contratti a termine in start up innovative non sono soggetti ai limiti quantitativi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il trattamento economico minimo stabilito dai Ccnl dovrà essere integrato da una parte variabile correlata alla produttività del lavoratore ovvero alla redditività dell'impresa.

Le agevolazioni potranno essere applicate per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società.

### Gli incentivi

- La start up ha la possibilità di allungare di un anno il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo e quello entro il quale bisogna abbattere e ricostituire il capitale minimo.
- Potranno essere create “categorie di quote” fornite di diritti diversi, che non attribuiscono il voto o che lo assegnano in misura non proporzionale alla partecipazione. Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.
- Inoltre, per le start up innovative non vale il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali). Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

- Le start up innovative non pagano imposte di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese e non pagano neppure il diritto annuale alle Camere di Commercio, sempre per un massimo di quattro anni dall'iscrizione.
- Concorrono all'assegnazione del credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori particolarmente qualificati.

### **I benefici degli investitori**

Gli investitori nel capitale delle start up innovative negli anni 2013, 2014 e 2015, se persone fisiche, si vedono riconosciuta una detrazione fiscale pari al 19% delle somme investite, con una soglia per gli investimenti di 500.000 euro annui. Se persone giuridiche, una deduzione del 20% con un limite di 1.800.000 annui di investimento.

## **2 - VERIFICARE LE CONDIZIONI NECESSARIE PER INIZIARE**

Gli adempimenti per l'avvio di un'impresa sono diversi e comportano il sostenimento di alcuni costi, in parte circoscritti al primo esercizio, in parte ricorrenti ogni anno.

La previsione di quali siano i requisiti necessari all'avvio dell'attività, di quali procedure e adempimenti sia necessario fare, e dei costi relativi per farlo, va tenuto in considerazione nella fase di creazione di un'impresa.

Primo passo fondamentale consiste nel verificare l'esistenza di alcune "condizioni" richieste esplicitamente per l'avvio di una attività:

Per svolgere alcuni tipi di attività la legge richiede che i futuri imprenditori siano in possesso di requisiti professionali necessari a certificare le capacità e competenze professionali possedute dal soggetto, come ad esempio accade per gli impiantisti, i parrucchieri, gli estetisti, i riparatori di autoveicoli, ecc.

Di conseguenza una volta individuata l'attività che si vuole esercitare, bisognerà controllare e verificare:

- **quali requisiti professionali la legge richiede per accedervi:**
  - requisiti di professionalità
  - titolo di studio
  - permesso di soggiorno (per gli stranieri)
- **quali requisiti igienici e quale tipologia di idoneità dei locali è prevista:**
  - è opportuno verificare quanto previsto in materia nel Regolamento comunale e nel Regolamento d'igiene della A.S.L. competente

- **quali requisiti occorrono per l'autorizzazione d'uso di quel locale rispetto al tipo di attività che si intende avviare:**
  - Comunicazioni comunali
    - Attività artigianali
      1. Sede fissa (laboratori, parrucchieri, tappezzeri, autofficine, ecc.)
      2. In forma itinerante (edili, impiantisti, trasportatori, ecc.)
    - Attività commerciali
      1. Sede fissa (commercio al dettaglio alimentare o non alimentare)
      2. In forma itinerante (agenti di commercio, commercio ambulante, ecc.)

Se per l'esercizio dell'attività sia commerciale che artigianale si utilizza un locale, è necessario inviare al Suap<sup>3</sup> del comune di competenza la SCIA<sup>4</sup> (segnalazione certificata inizio attività), documento autorizzativo redatto da un professionista abilitato il quale assevera le caratteristiche urbanistiche dell'immobile, gli impianti di dotazione, l'impatto acustico, ecc.

- **Pubblica sicurezza**

Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per alcune attività: compravendita di oggetti preziosi, agenzie d'affari, sono alcuni esempi che necessitano di questo tipo di autorizzazione per il loro esercizio.

<sup>3</sup> Il Suap è creato, in linea di massima, uno Sportello Unico delle Attività Produttive, per ogni Comune, presso il quale dovranno essere inviati i modelli Scia. E' tuttavia necessario, reperire ogni informazione utile sul Suap competente per territorio, prima di inoltrare le istanze.

Questo Sportello è una funzione obbligatoria che il Comune può esercitare in modalità diverse: in autonomia, in forma associata con altri Comuni oppure con delega alla Camera di Commercio competente per territorio.

Alcune limitate realtà, non hanno ancora avviato tale procedura telematica e pertanto, in queste ipotesi, la Scia potrà essere presentata con modalità cartacea.

Tuttavia, è possibile reperire ogni riferimento agli sportelli Suap di ciascun Comune nel sito <http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap>, costituendo questo l'unico riferimento per le funzioni telematiche di tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla modalità organizzativa adottata dall'Ente.

Occorre compilare il modello Scia previsto per la specifica attività economica da attivare e presentarlo, tramite ComUnica, all'indirizzo Pec dello Sportello Unico Attività Produttive (Suap) territorialmente competente.

La presentazione - avvenuta in modo corretto e completo - costituisce titolo necessario per iniziare, in quanto la ricevuta telematica da parte del Suap, consente di esercitare immediatamente l'esercizio imprenditoriale.

<sup>4</sup> La Scia è l'acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed è parte integrante della semplificazione burocratica avviata con l'articolo 49, comma 4 del DL 78/2010. La Scia è la dichiarazione che consente di iniziare un'attività - artigianale, commerciale, industriale - e produce effetti immediati. Sostituisce qualsiasi atto di:

- a. autorizzazione;
- b. licenza;
- c. concessione non costitutiva;
- d. permesso o nulla osta comunque denominato;
- e. le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

- Licenze

Relativamente alle licenze, un'attenzione particolare va posta in materia di commercio.

Il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ha completamente riformato la precedente normativa in materia di commercio. La nuova disciplina prevede la liberalizzazione delle licenze, la semplificazione delle procedure burocratiche, la riduzione delle tabelle merceologiche in due settori (alimentari e non alimentari), il decentramento dei poteri burocratici (Regioni, Comuni, ecc.).

A partire dal 24 aprile 1999 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione al REC (Registro Esercenti il Commercio) per i commercianti, con la sola esclusione di coloro che intendano effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistiche, per i quali rimane pertanto l'obbligo di frequentare un apposito corso abilitante all'attività di somministrazione alimenti e bevande. Non necessitano del corso le persone in possesso di laurea tecnica (biologia, chimica, ecc.) o diploma quinquennale (istituto alberghiero) o attività lavorativa per almeno n. 2 anni in un'impresa del settore. Pertanto la procedura per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di un esercizio di vicinato (con questo termine viene identificato il negozio con superficie di vendita fino a 150 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti e fino a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti) è subordinata all'invio della Scia al Suap del Comune competente per territorio, dopo di che potrà iniziare l'attività il giorno stesso. Per accedere ad una attività commerciale comunque il venditore dovrà possedere i requisiti morali e professionali.

- Albo Imprese Artigiane

E' obbligatoria l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, per quelle imprese che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/85 (legge quadro per l'Artigianato).

L'iscrizione all'Albo vale a tutti gli effetti come iscrizione al Registro delle Imprese (tenuto presso la Camera di Commercio) e comporta il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali, ma anche diverse agevolazioni di natura creditizia/fiscale, civilista e contributiva. Se l'impresa intende costituirsi in forma societaria, dovrà prima stipulare l'atto costitutivo ed avere ottenuto, in capo alla società, l'attribuzione del codice fiscale. L'iscrizione è da farsi entro 30 giorni dall'avvio attività.

- Registro Imprese

l'iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese per il solo fatto di essere tali e deve avvenire presso la Camera di Commercio competente entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

### 3 - I COSTI D'AVVIO

I costi e le imposte variano a seconda della tipologia di società che si sceglie e del reddito che si produce. Le principali voci di costo relative all'avvio di un'impresa sono:

- **Costituzione**

redazione atto (necessario per società e impresa familiare), pagamento imposta di registro e concessione governativa (se società) e, indipendentemente dalla norma giuridica, iscrizione al Registro delle Imprese, o all'Albo delle Imprese Artigiane, al REC (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 114/98).

I costi notarili sono previsti solo per le società di capitali, eccetto per le nuove Srl semplificate, circa 1.500 €. Per l'impresa individuale non occorre un onere notarile, mentre per le Snc e le Sas circa 1.000 €. Per la società di persone e per la società di capitali (tranne che per le nuove Srl semplificate) occorre inoltre un'imposta di registro di 168 €.

- **Diritto camerale**

importo da versare ogni anno alla Camera di Commercio per il solo fatto di avere una posizione d'impresa. L'importo è variabile in base alla forma giuridica e al numero di sedi denunciate.

Ogni anno occorre pagare un diritto che per le imprese individuali è di 88 € mentre per le società è di 200 €. Questo importo è fisso per il primo anno, dal secondo anno varia in base al fatturato.

- **Partita Iva**

dal 1998 non è più dovuta la tassa di concessione per l'attribuzione del numero di partita IVA, in quanto l'introduzione dell'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, ne ha assorbito l'ammontare. L'apertura della posizione fiscale IVA deve avvenire entro 30 giorni dall'avvio attività.

- **Inail<sup>5</sup>**

per tutte le attività soggette a rischio d'infortunio è obbligatoria la copertura assicurativa INAIL, e l'ammontare del premio viene calcolato sulla base del grado di rischio proprio della tipologia di attività. L'iscrizione all'INAIL deve essere fatta 5 giorni prima dell'avvio all'attività.

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda l'Inail, ComUnica consente di effettuare:

- a. la denuncia di iscrizione: denuncia di esercizio con rilascio del codice cliente e numero Pat - Posizione Assicurativa Territoriale;
- b. le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta;
- c. le aperture e le cessazioni di Pat relative a nuove sedi di lavoro;
- d. la cessazione del codice ditta per cessazione attività.

La posizione del personale dipendente, di collaboratori a progetto ed associati in partecipazione, va richiesta prima dell'assunzione, indicando gli importi presunti delle retribuzioni dell'anno in corso e di quello successivo, suddivise in base alle varie classi di rischio, in relazione alla mansione svolta.

In caso di assenza di dipendenti e sufficiente l'invio di ComUnica con i dati delle lavorazioni specifiche che svolgerà l'artigiano. Si ricorda al riguardo che per le imprese individuali operanti nel commercio, non organizzati in forma di impresa familiare, non esiste obbligo di iscrizione. Per l'impresa familiare, infatti è necessaria l'assicurazione relativamente ai collaboratori.

- **Inps<sup>6</sup>**

per offrire a chi lavora un sistema di tutela economica di invalidità e vecchiaia, lo Stato obbliga al pagamento di contributi assistenziali e previdenziali proporzionati al reddito percepito ogni anno. Con la legge 4 luglio 1959 è stata estesa l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) ai titolari di imprese artigiane, ai loro collaboratori familiari ed ai soci che partecipano attivamente e direttamente all'attività. Presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stata istituita una gestione speciale per gli artigiani con lo scopo di provvedere al trattamento previdenziale e quindi all'erogazione della pensione.

- **Tributi locali**

quali per es. la tassa rifiuti, imposta di pubblicità. Sono dovute all'Ente locale in proporzione ai locali utilizzati, al tipo di attività svolta.

- **Comunicazioni e autorizzazioni**

l'esercizio di alcune attività è soggetto al rilascio di autorizzazioni per l'ottenimento delle quali si devono sostenere costi di progettazioni, sopralluoghi e concessioni.

- **Tenuta contabilità**

all'atto stesso dell'avvio di attività, data la complessità degli adempimenti contabili/fiscali in essere, occorre prevedere chi gestirà la funzione amministrativo/fiscale. Spesso è necessario ricorrere all'assistenza di terzi, per i quali occorre quindi considerare un compenso annuale (che comunque andrebbe considerato come costo anche se le risorse individuate fossero interne all'impresa).

Per un'impresa individuale, tra obblighi dichiarativi e operazioni contabili, si parte da un minimo di 1.200 € a un massimo di 2.500 €, mentre per una società è orientativamente il doppio, da 2.400 € a 5.000 € circa.

- **Imposte e tasse**

le voci di costo sopra elencate sono i costi fissi o le imposte che ogni impresa deve affrontare. A questi vanno aggiunti i costi variabili di gestione, per esempio:

- Costi personale
- Costi del locale: canone locazioni, utenze, ristrutturazioni, ecc.

<sup>6</sup> L'impresa è soggetta all'obbligo contributivo Inps quando si concretizza in un'attività abituale e prevalente per l'imprenditore, ossia svolta, in termini di tempo impiegato e reddito percepito, in modo prevalente rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altri lavori. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, è necessario procedere all'iscrizione all'Inps, sempre tramite ComUnica.

Relativamente all'eventuale presenza di lavoratori dipendenti, invece, l'obbligo nasce all'atto dell'assunzione e la posizione va aperta entro 30 giorni.

L'Inps assegna la matricola aziendale e, in base all'attività effettuata:

- a. procede all'inquadramento dell'azienda
- b. attribuisce il codice statistico contributivo (Csc)
- c. attribuisce gli eventuali codici di autorizzazione
- d. spedisce la lettera di inquadramento.

- Acquisto impianti ed attrezzature
- IRAP: dal gennaio 1998 è entrata in vigore una nuova tassa, l'IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, che ha visto l'abolizione di: Contributi SSN (datori di lavoro), Contributi SSN (dipendenti e pensionati), Tassa sulla salute, ILOR, Tassa sulla partita IVA, ISPI, Iciap, Tasse sulle concessioni comunali.

I soggetti interessati al pagamento dell'imposta sono: imprese individuali, esercenti arti e professioni aventi una autonoma organizzazione; società semplici; società di persone (snc, sas, studi associati); società di capitali (spa, sapa, srl, Soc Coop., soc. di mutua assicurazione); enti pubblici e privati, produttori agricoli, con esclusione dei soggetti esonerati dagli adempimenti IVA (volume d'affari annuo non superiore a 5 milioni o 15 milioni in presenza di particolari condizioni); società ed enti di ogni tipo non residenti in Italia; amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni.

L'imposta regionale si calcola applicando l'aliquota del 4,82% al valore aggiunto prodotto. Il valore aggiunto si calcola:

V.A. = Ricavi - Costi

La determinazione del valore aggiunto è differenziata in relazione alla tipologia dei soggetti ed al regime contabile.

- IRPEF<sup>7</sup>  
il reddito d'impresa viene assoggettato ad Irpef, rappresenta quindi un costo personale e viene calcolato in base alle seguenti aliquote (ANNO 2012):

Fino a 15.000 €	- 23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	- 3450 + 27% quota eccedente i 15.000
Oltre 28.000 fino a 55.000	- 6960 + 38% quota eccedente i 28.000
Oltre 55.000 fino a 75.000	- 17.220 + 41% quota eccedente i 55.000
Oltre 75.000	- 25.420 + 45% quota eccedente i 75.000

- ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF: si calcola sulla base imponibile IRPEF al netto degli oneri deducibili. L'aliquota fissata su base nazionale per l'anno 2012 è del 1,23% e può essere aumentata o modulata dalle regioni. Nella regione Lazio l'aliquota per il 2012 è fissata al 1,73%.

<sup>7</sup> Imposta sui redditi delle persone fisiche che scontano anche le imprese individuali e i soci delle società di persone.

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:** si calcola sulla base imponibile IRPEF al netto degli oneri deducibili. L'aliquota varia sulla base delle delibere adottate da ogni singolo comune. Nella regione Lazio le aliquote per l'anno 2012 erano le seguenti:
  - Roma: 0,9%
  - Viterbo: 0,5%
  - Latina: da 0,55% a 0,8% a scaglioni di reddito con soglia di esenzione
  - Frosinone: 0,8%
  - Rieti: 0,8%

All'incirca, il **“totale della spesa”** per l'avvio di un'attività va da un minimo di 4.500 € per l'impresa individuale ai 7.050 € per le società di persone e ai 14.350 € per le società di capitali. A questo si aggiungono le eventuali imposte, che come precisato variano a seconda del reddito che si produce, e i costi relativi al tipo di attività, oltre al fabbisogno finanziario per gestire i primi mesi di esercizio.

Si consiglia sempre di predisporre un Business plan, strumento indispensabile per pianificare un investimento, per prendere decisioni e monitorare il rischio.

#### **4 - I PASSI PER APRIRE UN'IMPRESA**

In linea di massima aprire un'impresa comporta:

- a. richiedere l'attribuzione del codice fiscale/partita Iva all'Agenzia delle entrate;
- b. iscrivere l'impresa nel Registro delle imprese e nel R.E.A.
- c. assolvere gli adempimenti Inps ai fini previdenziali;
- d. assolvere gli adempimenti Inail ai fini assicurativi.

Queste comunicazioni si faranno con la creazione di più file, tutti gestiti direttamente da ComUnica, da inviare in un'unica soluzione.

#### **Tutte le pratiche in un solo invio con ComUnica**

Dal 1° aprile 2010 è obbligatorio per tutte le imprese l'utilizzo di ComUnica, Comunicazione Unica, che concentra in un unico invio, tutti gli adempimenti relativi all'apertura/modifica/cancellazione di un'impresa. ComUnica è un software contenente un insieme di file strutturati in:

- a. un documento per i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti;
- b. i moduli per il Registro imprese;
- c. i moduli per l'Agenzia delle entrate;
- d. i moduli Inps;
- e. i moduli Inail.

Questa comunicazione ha sostituito tutta la precedente modulistica, che prevedeva invii separati con tempistiche differenti, per Camera di Commercio, Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Commissione provinciale dell'artigianato e Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali.

Tramite ComUnica e inoltre possibile trasmettere anche la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) del Comune di ubicazione dell'attività.

Sono così trasmesse in un'unica soluzione, tutte le informazioni agli enti interessati che, coordinati tra loro grazie alla telematica, hanno permesso di semplificare notevolmente il rapporto impresa-Pubblica Amministrazione.

Uno volta compilati tutti gli elementi necessari, la Comunicazione unica (ComUnica) dovrà essere inoltrata, utilizzando la firma digitale, al Registro imprese presso la Camera di Commercio di competenza. Sarà quest'ultimo, poi, che provvederà ad inviarla a tutti gli enti interessati e coinvolti.

Prima di iniziare la procedura informatica, la futura nuova impresa deve munirsi di due cose:

- a. la firma digitale<sup>8</sup> (rivolgendosi alla propria Camera di Commercio);
- b. le credenziali per Telemaco, possibile tramite ordini, professioni o associazioni di categoria ovvero tramite registrazione sul sito del Registro imprese.

Il software ComUnica è unico per qualunque tipologia di impresa, sia che si tratti di imprenditore individuale che di società.

Una volta inoltrati i file al Registro imprese competente, quest'ultimo recapiterà all'indirizzo Pec9 indicato dall'impresa ai fini del procedimento, tutte le ricevute e le comunicazioni inerenti la pratica. Entro 5 giorni, la Camera di Commercio di Competenza comunicherà l'iscrizione dell'impresa ed entro 7 giorni, anche tutti gli enti coinvolti comunicheranno gli esiti di propria competenza sia all'impresa direttamente che al Registro imprese.

---

<sup>8</sup> La firma digitale e l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta e ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento.

Solo i maggiorenni possono richiederla ed è necessario essere in possesso di codice fiscale e documento d'identità valido. La firma digitale è possibile tramite la richiesta della Carta nazionale dei servizi o Cns, ossia un dispositivo - una smart card o una chiavetta Usb - che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale.

La Cns rilasciata dalle Camere di commercio è un dispositivo integrato che consente, a chi ha una carica all'interno di un'impresa, di firmare digitalmente documenti informatici (bilanci, fatture, contratti eccetera) e di accedere in rete ai servizi della pubblica amministrazione.

<sup>9</sup> E' l'acronimo di Posta elettronica certificata. Attualmente sono soggette all'obbligo Pec le società di capitali e di persone. Per le imprese individuali l'obbligo sarà introdotto a breve. Attualmente coloro che non ne sono in possesso dovranno comunque indicare in ComUnica un indirizzo Pec, eventualmente di un professionista di fiducia.

## 5 - OPPORTUNITA' E FINANZIAMENTI

### La green economy

La legge prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (0,5%)<sup>10</sup> a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
- processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

### L'autoimprenditorialità

Il decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 ha sostituito le precedenti forme di sostegno disciplinate dal DL 26/1995 e costituisce un quadro unitario in materia di agevolazioni all'imprenditorialità, soprattutto **a. femminile** e **b. giovanile**.

#### a. Gli incentivi per l'imprenditoria femminile

Le possibili beneficiarie

- Le imprese individuali ove il titolare è donna
- Le società con almeno 2 dei soci di sesso femminile
- Le cooperative ove almeno il 0% dei soci sono donne

Tipologia di finanziamenti

- A fondo perduto
- A tasso agevolato

Tipologia di attività

- L'avvio di nuove attività
- Il rafforzamento di attività preesistenti

---

<sup>10</sup> Articolo 57 del Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

## b. Le agevolazioni per l'autoimprenditorialità giovanile

### Soggetti beneficiari

- Micro e piccole imprese, medie imprese se in forma di cooperativa sociale già esistenti, costituite in maggioranza, numerica e di capitale, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori agevolati. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le uni personali.

### Settori

- Produzione di beni e servizi alle imprese
- Fornitura di servizi compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

### Interventi

- Creazione di nuove imprese
- Ampliamento di imprese esistenti

### Importo dell'investimento

- Limite massimo di 2.582.000 euro per la produzione di beni e servizi alle imprese
- Limite massimo di 516.000 euro per la fornitura di servizi

### Natura delle agevolazioni

- Contributi a fondo perduto e mutuo agevolato sugli investimenti
- Contributi a fondo perduto sulle spese di gestione per l'avvio dell'attività
- Contributi a fondo perduto sulle spese per la formazione/primo insediamento

### Entità del contributo

- Nel Sud all'80-90% dell'investimento, tra fondo perduto e finanziamento agevolato
- Nel Centro-Nord fino al 60-70% dell'investimento

### Risorse disponibili

- Risorse stanziare programmaticamente dal Cipe

### Scadenza

- Misura sempre attiva

## L'autoimpiego

I soggetti beneficiari, le tipologie, le agevolazioni e i requisiti - Il Dlgs 185/2000, titolo II

L'agenzia **Invitalia** sostiene la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, anche in forma associativa, da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione attraverso le seguenti iniziative:

- **Lavoro autonomo**  
In forma di ditta individuale: investimenti previsti non superiori a 25.823 euro
- **Prestito d'onore**  
Ditte individuali ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno: destinatari i maggiorenni privi di occupazione
- **Microimpresa**  
In forma di società di persone: investimenti previsti non superiori a 129.114 euro
- **Franchising:** In forma di ditta individuale o di società, da realizzare con franchisor accreditati con l'Agenzia
- **Agevolazioni finanziarie riguardano**
  - gli investimenti: contributo a fondo perduto e mutuo agevolato
  - la gestione: contributo a fondo perduto
  - servizi di assistenza tecnica e gestionale
- **Residenza dei soci e la sede**  
La sede legale, operativa e amministrativa devono essere ubicate nel territorio nazionale
- **Domanda**  
Per accedere occorre presentare una domanda contenente il piano d'impresa che evidenzia la coerenza tra il profilo del soggetto promotore e l'iniziativa imprenditoriale, che descriva la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.
- **Accesso alle agevolazioni**  
Per poter accedere, inoltre, è previsto un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione dell'iniziativa proposta.
- **Requisiti**  
La non occupazione del richiedente e la territorialità

Inoltre Invitalia, al fine di disincentivare comportamenti non corretti da parte dei beneficiari delle agevolazioni, ha avviato, in attuazione di un accordo sottoscritto con la Guardia di finanza, un processo di monitoraggio dell'intero ciclo dei finanziamenti concessi. I controlli verranno effettuati nelle diverse fasi di valutazione del progetto, dall'istruttoria all'erogazione.

## 6 - LINKS UTILI

[http://www.rm.camcom.it/pagina0\\_home-page.html](http://www.rm.camcom.it/pagina0_home-page.html)

[http://www.rm.camcom.it/pagina84\\_creare-e-gestire-limpresa.html](http://www.rm.camcom.it/pagina84_creare-e-gestire-limpresa.html)

[http://www.camcom.gov.it/cdc/id\\_pagina/26/id\\_tema/36/t\\_po/Lo-Start-up.htm](http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/36/t_po/Lo-Start-up.htm)

<http://www.lavoro.gov.it/ProgettiAzioni/IncentiviOccupazione/Pages/default.aspx>

[http://ww2.unime.it/icaro/oru08\\_ppt/damico.pps](http://ww2.unime.it/icaro/oru08_ppt/damico.pps)

<http://www.retecamere.it/P42A0C128S132/Creazione-e-Sviluppo-d-impresa.htm>

[http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/italy/index\\_it.htm](http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/italy/index_it.htm)

<http://www.ycfguide.com/>